

CORTE di CASSAZIONE - sez. penale - (quali i limiti del reato di omissione di soccorso, a seguito incidente stradale?)

§ - ove la necessaria assistenza sia prestata da altri, ovvero il soggetto tenuto in prima persona a prestarla ne abbia delegato ad altri il compito, perchè il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, non sia configurabile occorre che tali fatti siano accertati come avvenuti prima che tale soggetto si sia allontanato dal luogo dell'incidente, sussistendo invece il reato in questione ancorchè che in concreto l'assistenza occorrente sia prestata da altri, quando tale circostanza non sia a costui nota per essersi dato alla fuga, a nulla rilevando che egli abbia visto presenti sul posto altre persone in grado di soccorrere, in sua vece, l'infortunato (avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net)

Sez. IV - Sentenza n. 3352/06

Motivi della decisione

Con sentenza emessa il 25 ottobre 2001 il Tribunale di Roma dichiarava D.A. colpevole dei reati di cui all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7 commessi il 10 dicembre 1998, per avere omesso di fermarsi e di prestare assistenza a R.C., rimasto ferito a seguito di incidente stradale ricollegabile al comportamento ascritto al predetto imputato il quale era uscito, alla guida del proprio autoveicolo dall'area di un parcheggio mentre sopraggiungeva il motoveicolo condotto dal R.; riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannava il D. alla pena di 2 mesi di reclusione e L. 200.000 di multa, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di 2 mesi, concedendo ambo i benefici di legge.

Proposto appello dall'imputato sull'assunto che, essendosi il R. subito rialzato "dopo l'impatto", egli aveva ritenuto che non fosse necessaria alcuna assistenza, la Corte d'Appello di Roma ha, con sentenza del giorno 1 aprile 2003, confermato la sentenza impugnata affermando che: 1) La circostanza che "dopo lo scontro tra i due veicoli" il R.G. si fosse rialzato non esimeva l'imputato dall'obbligo di fermarsi, informarsi delle condizioni del R. medesimo e, ove necessario (come in effetti era risultato essere) prestare il dovuto soccorso, e ciò in quanto la circostanza che il reggersi in piedi dell'infortunato non comportava eo ipso che questi fosse rimasto incolume e non necessitasse di assistenza e cure mediche; 2) del tutto irrilevante era la circostanza, posta in rilievo dalla difesa, che sul luogo del sinistro fossero presenti numerose persone le quali avrebbero potuto prestare soccorso al R., posto che il relativo obbligo grava sulla persona coinvolta nell'incidente stradale a prescindere da tale circostanza.

Ricorre per cassazione l'imputato deducendo travisamento del fatto e violazione dell'art. 189 C.d.S. osservando, in primo luogo, che la sentenza appellata ha escluso lo "scontro" fra i due veicoli, avendo invece descritto la dinamica del fatto in termini di una brusca frenata operata dal

motociclista R. (con conseguente scivolamento a terra) proprio al fine (conseguito) di evitare l'impatto con il veicolo condotto dall'imputato.

Tale travisamento del fatto - osserva il ricorrente - ha indotto la Corte Territoriale a ritenere implicitamente che l'imputato avesse avuto la necessaria percezione del fatto, e dunque avesse deliberatamente omesso quanto le norme in contestazione invece esigono in tali casi, con la conseguenza che non è stato dimostrato l'elemento soggettivo dei reati ascritti, entrambi costituenti ipotesi delittuose e richiedenti, pertanto, il dolo, il quale deve investire non soltanto l'evento costituito dall'incidente ma anche quello ulteriore costituito dal danno alle persone; inoltre il reato di omissione di assistenza previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 7, prevede - contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, l'effettività del bisogno dell'investito, la quale viene meno allorchè altri abbia provveduto e pertanto non risulti più necessario nè utile ed efficace l'intervento dell'obbligato (così Cass. Sez. 4^a 09/05/2000 n. 5416).

Osserva la Corte quanto segue.

Il ricorrente pone l'asserito travisamento del fatto (consistito nell'aver i secondi giudici dato per avvenuto uno scontro tra l'autoveicolo da lui condotto ed il motoveicolo montato dall'imputato, viceversa escluso dalla sentenza di primo grado) a sostegno del dedotto vizio di violazione di legge in ordine alla mancata affermazione di insussistenza dell'elemento conoscitivo (la percezione da parte dell'imputato dell'avvenuta verifica di un incidente ricollegabile alla propria condotta di guida e causativo di lesioni a R.G., caduto a terra) insito nel dolo di entrambi i reati ascrittigli, ed aggiunge che sarebbe erronea la qualificazione della propria condotta come reato di "fuga" e di "omissione di soccorso", e non, invece, come un comportamento neutro rispetto ad uno stato di pericolo insussistente. Ciò in quanto: A) l'assenza di scontro tra i due mezzi avrebbe dovuto rendere plausibile, ove apprezzata, l'ipotesi che il D. non si fosse neppure reso conto di avere provocato l'incidente ed avesse, quindi, interpretato la caduta del motorino ed il rialzarsi del suo conducente come una vicenda estranea alla sua condotta di guida; B) l'essersi il motociclista immediatamente rialzato avrebbe dovuto lasciar intendere che l'imputato non avesse percepito che il R. fosse rimasto ferito, sì da non aver egli realizzato l'idea di doversi fermare per prestare soccorso; C) il fatto che la vicenda si fosse verificata nei pressi di un Istituto bancario ed in luogo affollato da persone avrebbe dovuto lasciar intendere l'avvenuta percezione, da parte dell'imputato, della presenza di numerosi soccorritori idonei a sopperire all'eventuale bisogno del conducente del motorino e, quindi, ad escludere la necessità di un intervento di soccorso anche da parte sua.

Il motivo, così come articolato, non è fondato.

Invero il ricorrente non afferma di non essersi reso conto del fatto che un incidente fosse comunque avvenuto nel caso in esame, sostenendo egli invece di avere assistito alla caduta del motociclista R., ma lamenta che la Corte Territoriale - incorsa nel suddetto travisamento del fatto - non abbia dato conto del fatto che egli poteva non aver considerato la suddetta caduta, ed in definitiva l'incidente verificatosi, come connessi (come in effetti furono, essendo incontestato che il motorino scivolò a terra a seguito di una brusca frenata impressagli dal R. al fine di collidere con il mezzo dell'imputato che stava uscendo dall'area di un parcheggio) al proprio comportamento di guida, con conseguente possibile esclusione, per difetto di un indispensabile elemento conoscitivo, del dolo previsto sia dal comma 6 (mancata ottemperanza all'obbligo di fermarsi) sia dal comma 7 (mancata ottemperanza all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite), dolo escludibile - ad avviso del ricorrente - in ordine a tale secondo reato, anche sotto due ulteriori profili, il primo costituito dalla circostanza che il motociclista si era immediatamente rialzato (sì da mostrare di non avere riportato danni alla persona), ed il secondo (impingente anche sull'elemento materiale descritto nella norma

incriminatrice) dalla ulteriore circostanza che sul luogo era presente una pluralità di persone le quali avrebbero potuto prestare al R. l'assistenza eventualmente necessaria.

Va osservato, sotto il primo dei suddetti profili, che - se è vero che nella vigenza del nuovo codice della strada il reato di fuga, in caso di sinistro, è punibile solo a titolo di dolo, con la conseguenza che ogni inosservanza del precetto descritto nell'art. 189 C.d.S., commi 1 e 6, deve essere conosciuta e voluta, diventando penalmente irrilevante allorchè sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell'obbligo stesso. (Cass. Sez. 4^a 30/01/2001 n. 20151, White), tuttavia tale principio non può trovare applicazione con riguardo alla fattispecie concreta in esame.

Invero lo speso argomento relativo alla possibile mancata percezione da parte dell'imputato, non già dell'incidente verificatosi, ma "di averlo provocato", cioè di non avere collegato l'evento alla propria condotta di guida, è reso manifestamente privo di consistenza dal fatto oggettivo - riportato nella sentenza gravata - che l'incidente in questione ebbe a verificarsi in concomitanza dell'uscita del veicolo condotto dall'imputato da un'area di parcheggio, dal che deriva in via logica che, se il R. cadde dal proprio motociclo a seguito di una brusca frenata che fu costretto ad operare proprio per evitare la collisione con l'autovettura che si immetteva sulla carreggiata da lui percorsa e contestualmente a tale manovra di immissione (così come nel passaggio descrittivo del fatto contenuto nella sentenza gravata, riportato nell'atto di ricorso), l'ipotesi che il D. potesse non essersi reso conto del fatto che il sinistro era collegato alla sua condotta di guida costituisce, con ogni evidenza, una mera illazione in punto di fatto, e pertanto è indifferente, sul piano dell'elemento soggettivo di ambo i reati ascritti, che tra i due veicoli in questione sia o meno avvenuta collisione (così come lo è anche in ordine alla configurabilità dei reati medesimi sul piano della formulazione delle relative fattispecie normative, in quanto l'art. 189 C.d.S., comma 1, pone l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona, in capo all'utente della strada "in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento").

Infondato è il motivo dedotto anche laddove il ricorrente lamenta che non sia stata considerato che egli ben poteva non avere "realizzata l'idea di fermarsi per prestare soccorso", avendo visto che il conducente del ciclomotore si era immediatamente rialzato.

Invero, premesso che il pronto rialzarsi da terra del R. non implicava affatto che questi non avesse riportato danni di sorta alla persona e non necessitasse, pertanto, di assistenza alcuna, va osservato quanto segue.

La norma dell'art. 189 C.d.S., comma 6 - contemplante il reato cosiddetto "di fuga", il cui elemento materiale consiste nell'allontanarsi dell'agente dal luogo dell'investimento così da impedire o, comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale e l'individuazione del veicolo investitore - ha la finalità di assicurare la possibilità di individuazione del soggetto agente e dei dati identificativi del veicolo investitore, mentre la norma del settimo comma del suddetto articolo è posta a tutela delle persone investite nel sinistro, le quali abbiano riportato danni fisici (o la morte) in conseguenza del sinistro medesimo.

La condotta contemplata nella norma citata integra un reato omissivo di pericolo e consiste nella violazione da parte dell'agente dell'obbligo di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Cass. Sez. 4^a 12/11/2002 n. 3982, Mancini).

Una diversa interpretazione che collegasse l'obbligo di fermarsi alla condotta da cui sia derivato un danno effettivo alle persone emergente ictu oculi e nella immediatezza dell'incidente (o immediatamente dopo il medesimo) limiterebbe, invero, l'ambito di operatività della fattispecie ai soli casi di macroscopica e immediata evidenza di lesioni o di morte.

Milita, a giudizio di questa Corte, a favore di quanto sopra affermato (e cioè alla sufficienza, per la integrazione dell'elemento soggettivo del reato in esame, dell'apprezzamento, da parte del soggetto agente, della verifica di un incidente stradale idoneo a cagionare eventi lesivi, ancorchè da questi non constatati) l'elemento logico costituito dal rilievo che, diversamente opinando, ogni volta che l'utente della strada ometta di fermarsi dopo che si è verificato un incidente stradale ricollegabile al suo comportamento, questi, precludendosi proprio a causa dell'omesso arresto del proprio veicolo, la possibilità di verificare de visu e nella immediatezza se dall'incidente siano derivati danni alle persone, non sarebbe sistematicamente (tranne che nei casi di verifica di sinistri così gravi da rendere indubbia ed inequivocabile la causazione di lesioni o della morte a terzi) a conoscenza del fatto che è stato provocato un danno alle persone, sicchè il dato conoscitivo insito nel dolo del delitto de quo dovrebbe, illogicamente, essere escluso proprio a causa della inottemperanza a quell'obbligo di fermarsi che la norma impone "in caso di incidente con danno alle persone".

In definitiva, l'elemento conoscitivo che caratterizza il dolo del delitto in esame richiede unicamente che l'utente della strada si sia reso conto dell'avvenuta verifica di un incidente, ricollegabile al suo comportamento e da lui apprezzabile come idoneo a recare danno alle persone un relazione alla sua dinamica ed alla sua entità, senza che sia necessario - per le ragioni sopra evidenziate - che egli abbia effettivamente constatato che tale danno (accertabile anche ex post) si sia verificato. In presenza di tale situazione ricorre anche l'obbligo, a carico del soggetto coinvolto nell'incidente a seguito del quale altro soggetto ha, o può avere, riportato danni alla persona, di prestare assistenza a quest'ultimo, diversamente ricorrendo il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7 (contestato nella specie unitamente a quello cd. di "fuga", previsto dal comma 6 della medesima norma), il quale va escluso soltanto ove la necessità della assistenza (non contestatamente ritenuta sussistente nel caso concreto in esame).

Infine (e con il rilievo che segue si affronta l'ultimo dei profili di censura articolati in ricorso), ove la necessaria assistenza sia prestata da altri, ovvero il soggetto tenuto in prima persona a prestarla ne abbia delegato ad altri il compito, perchè il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, non sia configurabile occorre che tali fatti siano accertati come avvenuti prima che tale soggetto si sia allontanato dal luogo dell'incidente, sussistendo invece il reato in questione ancorchè che in concreto l'assistenza occorrente sia prestata da altri, quando tale circostanza non sia a costui nota per essersi dato alla fuga (vedasi Cass. Sez. 4^a 25/11/1999 n. 5416, Sitia ed altri, enunciante il suddetto principio di diritto con riferimento all'art. 189 nuovo C.d.S.; vedasi anche Cass. Sez. 4^a 02/12/1994 n. 4380, Prestigiaco, affermativa del medesimo principio con riferimento alla norma parallela dell'art. 133 del codice poi abrogato), a nulla rilevando (come affermato nella sentenza gravata) che - come si assume nella specie - egli abbia visto presenti sul posto altre persone in grado di soccorrere, in sua vece, l'infortunato.

Per le ragioni che precedono il ricorso, con il quale si lamenta sotto il profilo di violazione di legge causata da "travisamento del fatto" la mancata considerazione di circostanze o meramente ipotetiche e collidenti con la dinamica del fatto (a prescindere dall'avvenuto o meno scontro tra veicoli) od irrilevanti sul piano giuridico - deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per disposizione del Preesidente, la presente sentenza è stata redatta dal Consigliere Dott. Marini in sostituzione del Consigliere Dott. Calmieri, deceduto il 23 settembre 2005.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2005.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2006